

Roma 14 Dicembre 2006

**Ai PP. Provinciali,
Ai Delegati Provinciali dell'OCDS,
Agli Assistenti delle Comunità dell'OCDS**

Carissimi Padri e fratelli,

Ricordando la nascita del Redentore, vi auguro in questo tempo natalizio tutta la sua gioia e la sua pace.

Già da tre anni furono approvate definitivamente le *Costituzioni dell'Ordine Secolare*.

Sono stati anni ricchi di esperienza e di studio. Molte regioni hanno organizzato incontri, tanto per i membri dell'Ordine Secolare quanto per i Frati, allo scopo di approfondire la conoscenza dell'Ordine Secolare. L'esperienza di molte Province nel formare i Consigli Provinciali e redigere gli Statuti Provinciali ha costituito una opportunità per approfondire la fraternità all'interno dell'OCDS e tra l'OCDS e i religiosi.

L'esperienza di questi tre anni passati ha messo in evidenza pure la necessità di formulare in modo concreto e unificato alcune norme generali a cui attenersi per esprimere l'attenzione pastorale verso i nostri fratelli e sorelle dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi.

Il Segretariato Generale per l'Ordine Secolare offre a tutte le giurisdizioni dell'Ordine il documento annesso che sarà anche disponibile nella pagina *web* dell'Ordine su Internet.

Ho fiducia che questo documento possa rafforzare le buone relazioni che esistono all'interno dell'Ordine Secolare. Con il fervido augurio che il prossimo anno risulti fecondo di grazie per l'intero Ordine del Carmelo Teresiano,

Sinceramente vostro in Cristo

P. Luis Aróstegui, OCD
Superiore Generale

ASSISTENZA PASTORALE ALL'ORDINE SECOLARE

Se uno cerca nella storia l'origine dei Terz'ordini o Ordini Secolari e vuole risalire al tempo più antico in cui si comincia a parlarne, questi incontra in fondo alla sua ricerca la figura di san Francesco d'Assisi. Fu il Santo d'Assisi che capì, benché solo intuitivamente, che la ricerca della maniera di impostare la spiritualità della sua nuova famiglia religiosa nel concreto della vita quotidiana lo portava a fondare un Ordine di persone laiche o del clero diocesano che vivessero nel mondo e affrontassero le difficoltà quotidiane della vita cristiana. Il Papa Onorio III approvò la prima regola dell'Ordine Secolare nel 1221. I suoi membri furono allora chiamati «I fratelli e le sorelle penitenti».

Presentando la regola al Papa per l'approvazione, san Francesco riconobbe che quello che stava facendo era qualcosa di "ecclesiale", non solo qualcosa di particolare del suo nuovo Ordine. Tale evento ecclesiale si riflette nel can. 312 del Codice di Diritto Canonico che

stabilisce che solo la S. Sede può erigere associazioni universali o internazionali. L'autorità della S. Sede viene delegata al Generale di ciascun Ordine mendicante, e specificamente al Generale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi dal Papa Clemente VIII nei documenti papali «*Cum Dudum*» (23 marzo 1594) e «*Romanum Pontificem*» (20 agosto 1603).

Certo, la vita religiosa e le famiglie religiose esistevano prima di san Francesco. La vita monastica era fiorita in Europa grazie a san Benedetto. I Benedettini e altre forme di vita monastica hanno avuto per secoli l'istituzione degli «oblato». L'identità e la struttura degli oblato ha subito molti cambiamenti lungo la storia. Tuttavia rimasero sempre uniti all'identità basilare della vita monastica, cioè si identificarono con qualche monastero in particolare per tutta la loro vita.

La vita mendicante, cominciando con Ordini quali i Francescani, i Domenicani, i Carmelitani ecc., aveva una struttura e uno scopo differenti. Gli articoli della Enciclopedia Cattolica segnalano al riguardo le differenze che esistono nella spiritualità e nell'apostolato tra la vita monastica e gli Ordini mendicanti. Fondamentalmente e approssimativamente si potrebbe affermare che inserire i laici nella vita monastica era offrire loro il mondo e la spiritualità del monastero, mentre inserire i laici nella vita mendicante era offrire la spiritualità degli Ordini mendicanti alla vita dei laici nel mondo.

Gli Ordini mendicanti si sforzarono di vivere una spiritualità e svolgere un apostolato che scaturisse dalla spiritualità che essi vivevano. Molte congregazioni di vita religiosa sono esistite per un periodo di tempo e poi sono scomparse perché la ragione o le ragioni d'esistere vennero meno. Queste congregazioni di vita religiosa basarono la loro identità nell'apostolato specifico per il quale furono fondate. Attualmente alcune congregazioni di vita attiva, che hanno dato considerevoli contributi alla società, stanno cercando un rinnovamento perché la loro identità originale è cambiata. Alcuni Istituti hanno deciso di non cercare nuove vocazioni e di cessare di esistere perché il loro lavoro non è più necessario.

In ogni caso, gli Ordini mendicanti non fondano la loro identità nell'apostolato ma nella spiritualità, e questa spiritualità guida e dirige le prestazioni apostoliche a cui si dedicano. La spiritualità degli Ordini mendicanti riflette elementi o un elemento che appartengono all'essere della Chiesa nel mondo. L'apostolato dei Domenicani nell'ambito dell'educazione superiore è conseguenza della spiritualità domenicana del predicatore che diffonde la parola. Molta parte dell'apostolato francescano è un impegno a lavorare per i poveri. Questo è il frutto del desiderio francescano di seguire Gesù nella povertà e semplicità evangelica. La spiritualità agostiniana si fonda sul desiderio di scoprire Gesù nella comunità che li porta allo svolgimento di molte forme di apostolato sociale. E il carisma del Carmelitano Teresiano si fonda sulla relazione intima e amorosa tra Dio e la persona che si incontrano nell'orazione. Da questa base fluisce il lavoro al quale i Carmelitani si dedicano.

L'Ordine Secolare degli Ordini mendicanti non è solo un laicato associato. Mediante la connessione con i Frati dei diversi ordini, l'Ordine Secolare comunica la propria spiritualità al mondo che gli sta attorno. Si può dire che, se non esistesse l'Ordine Secolare, mancherebbe qualcosa nella spiritualità e nella presenza degli Ordini mendicanti.

L'Ordine Secolare non è conventuale e neppure monastico, è propriamente «secolare». Come dire che non esercita la sua responsabilità nel convento o nel monastero, ma nel mondo (saeculum). L'Ordine Secolare diventa definitivamente «ordine» quando è stabilito sulla base

della relazione essenziale esistente tra i Frati e i Secolari. Tale relazione non è accidentale; è essenziale¹. L'Ordine Secolare è un ramo distinto dell'Ordine come lo presentano le *Costituzioni*. I Secolari, tuttavia, non esistono come un ramo indipendente dall'Ordine: distinto sì, ma non indipendente. Per questa ragione la S. Sede attribuisce la facoltà di stabilire le comunità dell'Ordine Secolare al Superiore Generale dei Frati.

Lungo i secoli si è avuto uno sviluppo del ruolo e dell'identità degli Ordini Secolari e questo riguarda anche l'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Tale sviluppo si rapporta direttamente con lo sviluppo del ruolo e dell'identità dei laici nella Chiesa. Tra tanti documenti se ne potrebbero citare alcuni relativi al ruolo dell'Ordine Secolare nella vita dell'Ordine. Il più concreto e significativo proviene da un documento diretto alla vita consacrata, non ai laici: «Oggi non pochi Istituti, spesso in forza delle nuove situazioni, sono pervenuti alla convinzione che il loro carisma può essere condiviso con i laici. Questi vengono perciò invitati a partecipare più intensamente alla spiritualità e alla missione dell'Istituto medesimo. Possiamo dire che, sulla scia di esperienze storiche come quelle dei diversi Ordini Secolari o Terz'Ordini, è iniziato un nuovo capitolo, ricco di speranze nella storia delle relazioni tra le persone consacrate e il laicato»².

L'elemento nuovo in questo testo è la responsabilità nel «partecipare più intensamente alla spiritualità e alla missione». La spiritualità è sempre stata accettata. La missione è l'elemento nuovo. È specificamente questa direttiva data agli Ordini quella che rese necessario un impegno più serio da parte degli Ordini allo sviluppo e alla formazione dei membri dell'Ordine Secolare. La necessità di nominare un delegato generale si andò via via chiarendo nella misura in cui l'Ordine Secolare andava crescendo. Altra necessità che si presentò fu quella di porre le comunità dell'Ordine Secolare stabilite in luoghi dove non esistono Frati direttamente sotto il Delegato Generale.

Ricordando che l'Ordine Secolare è di sua natura ecclesiale e internazionale, si rese anche necessario per il centro dell'Ordine assumere un compito più attivo nella guida e nello sviluppo dei programmi di formazione dell'OCDS. Se un membro dell'Ordine Secolare vive la spiritualità dell'Ordine e diventa un soggetto attivo nello svolgimento della sua missione, allora l'Ordine costituisce la soluzione migliore per guidare la sua formazione. In certo senso la formazione dei membri dell'OCDS è soggetta all'approvazione da parte del centro dell'Ordine³. La formazione non è il progetto privato di una comunità particolare e neppure di una provincia. La formazione è responsabilità dell'Ordine.

Entro i limiti dei rapporti tra Frati e Secolari, questi conservano chiaramente la loro autonomia. Nell'Ordine del Carmelo riformato questa autonomia è stata sempre espressa nelle diverse regole che esistettero prima del Manuale del 1921, nel Manuale stesso, nella Regola di vita del 1979 e nella legislazione attuale delle *Costituzioni*. L'autonomia riguarda le materie della formazione, della direzione, e del governo.

Ci sono eccessi che possono deformare l'autonomia dell'Ordine Secolare: indipendenza eccessiva o dipendenza eccessiva da parte dei Secolari; e da parte dei religiosi: la mancanza di interesse o volontà di controllo. In queste condizioni si verifica l'impossibilità di

¹ *Costituzioni OCDS*, Proemio.

² *Vita Consacrata*, 54

³ *Costituzioni OCDS*, 58,a

collaborazione sotto la direzione dei superiori legittimi dell'Ordine, come è scritto nelle *Costituzioni*. A questa si aggiunge la difficoltà di formare i membri laici dell'Ordine con la maturità e responsabilità che la Chiesa e l'Ordine desiderano. L'Ordine Secolare di conseguenza continuerà a restare chiuso in un modello che non gli servirà per presentarsi adulto e capace di rappresentare nel mondo la spiritualità del Carmelo.

In breve, san Francesco d'Assisi che cominciò con l'idea di stabilire un ordine di persone laiche identificabile da parte dell'Ordine e della Chiesa, mediante l'approvazione di Onorio III, riconobbe che l'Ordine Secolare era di fatto ecclesiale. La legislazione attuale della Chiesa espressa nel *Codice di Diritto Canonico*, come pure la legislazione attuale dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, riconosce la relazione che esiste tra i religiosi e i Secolari. L'Ordine nel suo complesso, i Frati e i Secolari hanno la responsabilità di lavorare uniti, soprattutto nell'ambito della formazione dei membri con lo scopo che questi possano rappresentare, davanti al mondo in cui vivono, lo spirito e la missione del Carmelo. La responsabilità del Centro dell'Ordine è assicurare e guidare lo sviluppo della formazione adeguata dei membri dell'Ordine Secolare.

Guida per l'assistenza pastorale all'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi da parte dei religiosi Carmelitani Scalzi

I Principi Generali

Art. 1

Scopo della presente guida è definire, in modo unificato e concreto, il servizio della cura spirituale e pastorale dell'OCDS da parte dei Frati Carmelitani Scalzi.

Art. 2

1. La cura spirituale e pastorale dell'OCDS, in forza della sua appartenenza alla stessa famiglia religiosa, è affidata dalla Chiesa ai Frati Carmelitani Scalzi⁴.
2. I Frati, le Monache di clausura e i Carmelitani Secolari, ciascuno nelle circostanze del proprio stato di vita, di fatto contribuiscono a rendere presente il carisma della spiritualità carmelitana come viene espresso nella vita e negli scritti dei nostri Dottori Carmelitani⁵.
3. In modo concreto i superiori religiosi devono assicurare un'assistenza spirituale adeguata a tutte le comunità dell'OCDS⁶.

Art. 3

⁴ CLEMENTE VIII, *Cum Dudum*; *Romanum Pontificem. Costituzioni OCD*, 103, Norme, 56.

⁵ *Costituzioni OCDS*, Proemio, 1.

⁶ *Costituzioni OCD*, 103; Norme, 56.

1. La cura spirituale e pastorale viene offerta come un servizio che comprende:
 - l'esercizio del governo da parte dei superiori maggiori;
 - l'assistenza spirituale alle comunità e ai loro Consigli.
2. Lo scopo dell'esercizio del governo è garantire la fedeltà dell'OCDS al carisma dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, l'unità dell'Ordine e la comunione con la Chiesa.
3. L'obiettivo dell'assistenza spirituale ad ogni singola comunità è promuovere la comunione con la Chiesa e con l'Ordine dei Carmelitani Scalzi mediante la testimonianza e la condivisione della spiritualità del Carmelo, cooperare alla formazione iniziale e permanente dell'OCDS e rendere visibile la relazione che esiste tra i religiosi e i Secolari.

Art. 4

Il servizio dei Frati completa senza sostituire l'autorità dei Consigli delle comunità dell'OCDS i quali detengono la responsabilità di guidare, coordinare, e animare la comunità⁷.

Responsabilità pratiche

Il compito dei Superiori Maggiori⁸

Art. 5

1. L'attenzione spirituale e pastorale dell'OCDS, affidata dalla chiesa ai Frati Carmelitani Scalzi, è un dovere che riguarda soprattutto il Generale e i Provinciali locali.
2. Il Generale esercita il suo ufficio mediante:
 - l'erezione delle comunità locali;
 - le visite pastorali;
 - la nomina degli Assistenti spirituali per quelle comunità che vivono in territori dove non ci sono Frati.
3. Il Provinciale esercita il suo ufficio attraverso:
 - le visite pastorali;
 - la destinazione di Assistenti spirituali per ogni comunità della sua provincia;
 - la disponibilità per quelle comunità o persone che presentino necessità particolari.
4. I Superiori maggiori possono esercitare questo ufficio personalmente o attraverso un Delegato.
5. I Superiori Maggiori dei Carmelitani Scalzi sono responsabili della qualità dell'assistenza spirituale e dell'attenzione pastorale, anche in quei casi in cui viene nominato un Assistente spirituale che non è membro dell'Ordine.
6. Una responsabilità primordiale dei Superiori Maggiori è la formazione dei propri religiosi circa la natura e le finalità dell'OCDS e la preparazione specifica degli Assistenti perché possano essere adeguati e ben preparati per questo scopo⁹.

⁷ *Costituzioni OCDS*, 46.

⁸ *Ibid.*, 41; 43; 45.

⁹ *Ibid.*, 44; 45.

Il Generale¹⁰

Art. 6

1. Il Superiore Generale esercita la direzione e l'assistenza spirituale in rapporto all'OCDS nella sua totalità.
2. Spetta specificamente al Generale e al Definitorio Generale:
 - Mantenere relazioni con la S. Sede per quanto riguarda i testi legislativi o liturgici che richiedano l'approvazione della S. Sede;
 - Approvare gli Statuti Provinciali di ciascuna Provincia, ivi compresi gli itinerari dei programmi di formazione.
 - Approvare gli Statuti nazionali di quelle nazioni che hanno più di una Provincia, se queste Province formano un Consiglio Nazionale.

Art. 7

1. Il Superiore Generale esercita il suo ufficio nei confronti dell'OCDS in sintonia con:
 - la legge universale della Chiesa;
 - le Costituzioni dei Frati;
 - il pieno rispetto delle Costituzioni dell'OCDS.
2. Gli spetta la facoltà di stabilire, visitare e fare riunioni con le comunità locali dell'OCDS.
3. In rapporto all'Ordine, ha la responsabilità di nominare il Delegato Generale dell'OCDS, il quale, sotto l'autorità del Generale, si preoccupa di tutte le cose che concernono il servizio dell'OCDS.

Delegato Generale¹¹

Art. 8

1. Il Delegato Generale deve tener informato il Generale e l'Ordine (Fratelli, Monache e Secolari) circa la vita e le attività dell'OCDS.
2. Dovrà trattare pure degli affari che si riferiscono al servizio di assistenza prestato dall'Ordine all'OCDS, organizzare riunioni con le comunità locali, coltivare contatti costanti e fraterni con gli Assistenti dell'Ordine.
3. Il Delegato Generale è responsabile di quelle comunità dell'OCDS che vivono in territori al di fuori delle giurisdizioni già costituite.

Il Provinciale¹²

Art. 9

I Provinciali esercitano la loro responsabilità verso l'OCDS nel territorio della propria giurisdizione.

¹⁰ *Ibid.*, 41; 42; 45; 57; 60.

¹¹ *Ibid.*, 41.

¹² Con il termine Provinciale si intende il Superiore Maggiore della regione carmelitana. *Costituzioni OCDS*, 43.

Art. 10

È di sua spettanza specifica:

- garantire l'assistenza spirituale alle comunità locali nominando gli assistenti;
- animare spiritualmente, visitare e riunirsi con le comunità locali sottoposte alla sua giurisdizione;
- tenersi informato circa l'assistenza spirituale che viene offerta all'OCDS.

Art. 11

Il Provinciale e il suo Consiglio sono responsabili della nomina del Delegato per l'OCDS in Provincia e della comunicazione del suo nominativo al Centro dell'Ordine¹³.

Delegati Provinciali ¹⁴**Art. 12**

1. I Delegati provinciali dell'OCDS offrono il loro servizio al Consiglio Provinciale dell'OCDS e si preoccupano dell'assistenza spirituale alle comunità entro la propria giurisdizione.

2. Il Delegato Provinciale esercita la sua responsabilità tanto per l'OCDS quanto per la Provincia:

- collaborando con il Consiglio Provinciale dell'OCDS nel compito della animazione spirituale e apostolica dei Carmelitani Secolari nella vita della Chiesa e della società nell'ambito della Provincia, e in modo speciale nella formazione dei responsabili e dei direttori della formazione;
- preoccupandosi delle visite pastorali delle comunità locali dell'OCDS;
- coordinando a livello regionale il servizio di assistenza spirituale, la formazione degli assistenti e la comunione fraterna fra di loro.
- promovendo l'interesse dei Frati nei confronti dell'OCDS.

Art. 13

1. Il Delegato Provinciale deve tener informato il Superiore Maggiore e la Provincia (Fрати, Monache e Secolari) sulla vita e le attività dell'OCDS in Provincia.

2. Tratterà pure gli affari che hanno relazione con il servizio di assistenza offerto dalla Provincia all'OCDS, incontrerà le comunità locali e coltiverà contatti costanti fraterni con gli Assistenti locali.

Assistenti locali ¹⁵**Art. 14**

1. L'assistente spirituale è la persona designata dal Superiore Maggiore adatta a effettuare questo servizio in una comunità definita dell'OCDS.

¹³ Istruzione per i Capitoli Provinciali.

¹⁴ *Costituzioni OCDS*, 43.

¹⁵ *Ibid.*, 44.

2. Per essere testimone della spiritualità del Carmelo e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i Carmelitani Secolari, ed essere vincolo di comunione tra l'Ordine e l'OCDS, l'Assistente religioso dovrebbe essere di preferenza un Frate Carmelitano Scalzo.

Art. 15

1. Compito principale dell'Assistente è favorire una conoscenza sempre più profonda della spiritualità carmelitana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dell'OCDS.
2. Nel Consiglio della comunità e nel tempo delle elezioni della comunità, l'Assistente rispetterà le responsabilità e il ruolo dei Carmelitani Secolari, dando loro la precedenza in ciò che si riferisce alla guida, al coordinamento e all'animazione della comunità.
3. L'Assistente, quando sarà invitato dal Consiglio, parteciperà attivamente alle discussioni e decisioni prese dal Consiglio o dal Capitolo.
4. L'Assistente è responsabile specificamente della animazione delle celebrazioni liturgiche e delle riflessioni spirituali in occasione degli incontri del Consiglio o della comunità.

Art. 16

1. L'Assistente è nominato dal Superiore Maggiore competente, dopo aver consultato il Consiglio della comunità in questione.
2. La nomina dell'Assistente dev'essere fatta in iscritto e per un tempo determinato.
3. Quando non è possibile dare alla comunità un Assistente spirituale che sia membro dell'Ordine, il Superiore Maggiore competente può affidare questo servizio a:
 - un religioso di altri Istituti Carmelitani;
 - un chierico che sia membro dell'Ordine Secolare, specificamente preparato per tale servizio;
 - altri chierici diocesani o religiosi non Carmelitani Scalzi, preparati specificamente per tale servizio.

Art. 17

L'Assistente locale promuove la comunione dentro la comunità e tra la comunità e la Provincia. D'accordo con il Provinciale o col Delegato provinciale, l'Assistente si preoccupa che esista una vera vita di comunione tra i religiosi e le comunità secolari. Promuove la presenza attiva della comunità nella Chiesa e nella società.

Art. 18

1. L'Assistente locale ha la responsabilità molto importante di collaborare con il Consiglio della comunità, specialmente con il direttore della formazione, nella formazione dei candidati. Il Consiglio può invitare l'Assistente locale per manifestare il suo giudizio su ciascun candidato nelle diverse tappe della formazione.
2. Il Consiglio può sollecitare l'Assistente a discutere con i fratelli e le sorelle che incontrano difficoltà, che desiderano ritirarsi dalla comunità o che si comportano in serio contrasto con le *Costituzioni*.

Visite

Art. 19

Le visite pastorali, sia del Generale che del Provinciale, sono tempi speciali di comunione tra i Frati e i Secolari. Sono compiute in nome della Chiesa e servono per garantire la fedeltà al carisma del Carmelo e per aumentare la comunione con la Chiesa e con l'Ordine dei Carmelitani Scalzi.

Art. 20

1. Le visite possono essere fatte su richiesta di una comunità o per decisione del Generale o del Provinciale, o su sollecito dell'Ordinario del luogo in risposta a situazioni problematiche che possono sorgere nella vita della comunità.

2. Il Visitatore fortifica la comunità nei suoi obiettivi e missione nella Chiesa e nella società; rafforza la relazione tra i laici e le comunità religiose; segue con particolare attenzione i programmi della formazione; presta attenzione alla collaborazione e al senso di corresponsabilità tra i responsabili laici e gli Assistenti spirituali; esamina la qualità dell'assistenza spirituale data alla comunità che sta visitando; incoraggia gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuove la loro continua formazione spirituale e pastorale.

3. Il Visitatore comunicherà gli obiettivi e il programma della visita al Consiglio interessato con sufficiente anticipo. Il Visitatore esaminerà i registri e gli archivi, inclusi quelli relativi alle precedenti visite, alla elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni. Stilerà una informazione sulla visita che ha effettuato, la scriverà nel relativo registro della comunità visitata, e informerà le rispettive autorità.

4. Nella visita alla comunità locale, il Visitatore si incontrerà con tutta la comunità e con i gruppi che desiderano incontrarsi con lui. Il Visitatore presterà particolare attenzione ai fratelli e alle sorelle in via di formazione e a quei fratelli o sorelle che possono chiedere un incontro personale.

5. Quando si rendesse necessario, correggerà fraternamente ogni difetto che può incontrare sia in seno al Consiglio sia nei singoli membri della comunità. In ogni caso, nell'applicazione della pena si deve osservare la legge generale e la prassi della Chiesa.